

PROVINCIA DI GROSSETO

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA SALA CONFERENZE "PEGASO 2"

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 23 DEL 5 MAGGIO 2003
(in vigore dal 19 maggio 2003)

Art. 1

La sala delle conferenze, posta al piano terra dei locali di proprietà del Palazzo Provinciale in Piazza Dante Alighieri, 35 denominata “Pegaso 2” che ha una capienza massima e di sicurezza di cento persone, è destinata a riunioni e convegni di iniziativa della Provincia nell’ambito delle competenze svolte.

Art. 2

La concessione in uso per altri scopi, di seguito riportati, sempre nei limiti della Costituzione e delle leggi vigenti, può essere rilasciata dal Settore Bilancio, Politiche Finanziarie e Patrimoniali, in favore di Enti, Organizzazioni, Associazioni che ne facciano specifica richiesta scritta, da presentare di norma 10 giorni prima della data per cui si richiede (comunque con anticipo massimo di 30 gg), nella fascia oraria 8.00 – 19.00.

Art. 3

Dalla domanda deve risultare la data per la quale si chiede l’uso della sala, la durata presumibile (in ore) della occupazione, la natura della manifestazione, il personale ed i servizi accessori necessari e richiesti.

La sala può essere concessa per riunioni e convegni di natura amministrativa, culturale, scientifica, economica, sociale e politica.

L’uso può altresì essere concesso, nei giorni dal lunedì al venerdì oltre le ore 19.00, il giorno di sabato oltre le ore 14.00 e solo la mattina nei giorni festivi, con addebito anche della spesa per la custodia secondo quanto riportato all’art. 6.

La concessione, di norma, non può superare le due giornate/mese.

Art. 4

Ferma restando la priorità dell’utilizzazione istituzionale, ivi comprese le iniziative organizzate dai gruppi consiliare, in caso di concomitanza circa la data per cui è richiesto l’uso della sala, la precedenza è data dall’ordine di presentazione della domanda, salvo particolari casi sui quali potrà decidere il Presidente della giunta provinciale.

Art. 5

La sala è dotata di idoneo arredamento, di impianti elettrici ed illuminazione, di riscaldamento e di impianto di amplificazione ed il concessionario non può apportare alcune modificazione agli stessi e a tutto ciò che in essa vi trovi.

Art. 6

Il costo della sala, a titolo di rimborso spese forfetario, è di euro 62,00 per ogni giornata e di euro 47,00 per metà giornata.

L'importo deve essere versato alla Provincia tramite apposito bollettino di c/c postale e consegnato un copia all'ufficio Economato della Provincia.

Nel caso previsto dal comma terzo dell'art. 3, ai costi riportati ai punti che precedono, va aggiunta la somma forfetaria di euro 40,00 quale rimborso sostenuto per la custodia.

Per quanto disposto dal Regolamento Provinciale per la concessione dei contributi e vantaggi economici, ex art. 12 legge 241/90, approvato con modifiche con deliberazione Consiglio Provinciale n. 93 del 11.07.2000, il Presidente della Giunta Provinciale può concedere l'uso gratuito della sala mediante apposito decreto di patrocinio per particolari iniziative di notevole rilevanza.

Art. 7

Nei corrispettivi di cui al precedente art. 6 sono compresi il canone della energia elettrica per la illuminazione e l'uso dell'impianto di amplificazione ed eventuale riscaldamento nella stagione invernale.

Art. 8

Lo stesso concessionario, comunque, assume, ai sensi delle leggi civili vigenti, ogni responsabilità ed onere relativi ai danni che possono essere arrecati alla sala ed a quant'altro in dotazione durante l'utilizzazione della stessa da autodichiarare nella richiesta

Il concessionario è tenuto altresì a munirsi delle eventuali autorizzazioni che possono occorrere anche da parte delle Autorità di P.S. in relazione alla manifestazione indetta.

Art. 9

Il concessionario, con la semplice richiesta di concessione, si impegna a non usare la sala per scopi diversi da quelli indicati nella domanda di concessione, a non cedere ad altri l'uso della sala, al pieno rispetto delle norme indicate nel presente regolamento e comunque esonera l'Amministrazione Provinciale da ogni e qualsiasi responsabilità in dipendenza della sala stessa.